



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(D.LGS. 231/01 e mod.)

Rev.	Data	Redazione	Approvazione
0	20/05/2025	Ernesto Aresi	Ernesto Aresi
1	14/04/2026	Ernesto Aresi	Paolo Di Iulio



Sommario

INTRODUZIONE	3
1. I SOGGETTI E LA RESPONSABILITA'	3
2. IL MODELLO, L'ESIMENZA E L'ORGANO DI CONTROLLO	4
3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI - I PROTOCOLLI – IL RISCHIO ACCETTABILE	6
4. LE SANZIONI.....	6
5. MAPPA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO E ANALISI DEI RISCHI POTENZIALI.....	6
5.1 ELENCO UFFICIALE DEI SERVIZI DI TECNOAMBIENTE Srl.....	7
5.2 IL PIANO FORMATIVO DI TECNOAMBIENTE Srl.....	7
5.3 I REATI EX D.LGS. 231/2001 E SGG.	8
5.4 REATI CHE, ALLA LUCE DELLE ATTIVITA' DI TECNOAMBIENTE Srl, PRESENTANO UN CERTO GRADO DI POSSIBILE RISCHIO	10
6. PRINCIPI E PRESCRIZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI TUTTE LE AREE A RISCHIO:.....	11
7. REATI, RISCHI, MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE, SANZIONI	11
7.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	13
7.2 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	26
7.3 REATI SOCIETARI	37
7.4 REATI INFORMATICI-CYBERSICUREZZA-GDPR.....	42
7.5 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	48
7.6 DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICHE AUTORITA'	55
8. WHISTLEBLOWING	57
9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 E SGG.	59

INTRODUZIONE

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, attraverso una forma nuova di responsabilità, che declina insieme responsabilità penale ed amministrativa, ha introdotto nel nostro Ordinamento la responsabilità amministrativa, ma in sostanza penale, degli enti, che si aggiunge a quella, già esistente, della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una responsabilità che viene a gravare direttamente sul patrimonio e sulla stessa attività degli Enti, coinvolgendo gli interessi di tutti i soggetti che gravitano attorno alla società, anche di quelli che, fino ad ora, ne sono rimasti esenti, se non in via sussidiaria, allorché, ai sensi degli artt. 196 e 197 c.p. l’autore materiale del fatto veniva dichiarato insolubile.

1. I SOGGETTI E LA RESPONSABILITA’

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2). Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).

La nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’azienda e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso, non soltanto, quindi, allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’azienda.

2. IL MODELLO, L'ESIMENZA E L'ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità della azienda se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (ODV) interno all'Azienda con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli Modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

Come già detto, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, di talché, in caso d'incidente di percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il Modello, abbiano impedito all'Azienda di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

In forza di tutti i suddetti elementi, ma soprattutto per avere sempre TECNOAMBIENTE Srl adottato, nella sua pluriennale attività, pratiche procedurali lavorative ispirate alla standardizzazione ed alla trasparenza, secondo i principi delle ISO 9001 sulla qualità, la Società ha deciso di predisporre un Modello ex d.lgs. 231/2001 in grado di rappresentare, da una parte, il modo concreto di lavorare, suo e dei propri collaboratori, e, per altro verso, di dare ai clienti un segnale chiaro di piena trasparenza, una garanzia, in ispecie nel campo della sicurezza, per quanto attiene alla capacità esimente del Modello rispetto alle responsabilità inerenti i campi di attività lavorativa in cui opera TECNOAMBIENTE.

Presiede alla gestione del Modello l'ODV, che TECNOAMBIENTE Srl ha deciso di istituire come Organo monocratico nella persona dell'Ing. Paolo di Iulio.

L'attività dell'ODV non è soggetta ad alcun controllo da parte dell'amministrazione, se non quello relativo alla vigilanza sull'incisività dell'azione di controllo. Per garantire omogeneità nei controlli e continuità di metodo negli stessi, l'ODV è stato nominato dall'amministrazione di TECNOAMBIENTE per un periodo di anni tre, non revocabile se non per giusta causa. I compensi per l'attività sono determinati dall'Amministratore della Società.

L'ODV gode di tutti i poteri necessari per lo svolgimento delle prerogative di legge, id est, per garantire la migliore vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

	MODELLO di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/01	Rev. 01 del 14/04/2026
---	---	---------------------------

L'ODV, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la realizzazione concreta e continua delle prescrizioni del presente Modello organizzativo rispetto al controllo dell'attività aziendale, al fine di garantire la prevenzione della commissione da parte del personale TECNOAMBIENTE dei reati previsti dal Decreto e sgg. e ricadenti nella responsabilità della società;
- controlla la piena realizzazione dei principi e delle procedure previste dal Modello e dal Codice etico, con il potere di variare il Modello stesso ove non corrispondente alla realtà lavorativa o ai suoi sviluppi, operando con aggiustamenti o aggiornamenti per rendere il Modello organizzativo sempre di stretta attualità ed esigenza, tenendo conto delle rilevazioni pervenute direttamente o indirettamente all'ODV o dall'organismo stesso rilevati nella propria azione;
- nel caso in cui constati la necessità di aggiornare il Modello ed il Codice etico, per vicissitudini della società, per violazioni del Modello medesimo, per modifiche legislative, deve presentare tempestiva proposta all'amministrazione di TECNOAMBIENTE per gli opportuni adeguamenti, e le dovute modifiche o integrazioni;
- segnala all'amministrazione le violazioni rilevate, di qualunque genere e rilevanza, per gli adeguati provvedimenti e sanzioni;
- relaziona in via informativa, semestralmente, per l'organo dirigente sull'attività svolta;
- ha libero accesso presso tutti gli uffici della Società per ottenere le informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni, potendo fruire anche di consulenti esterni e di un budget per il proprio funzionamento, stabilito annualmente dall'Amministrazione della società, su conforme richiesta dell'ODV medesimo;
- costituisce il centro di riferimento e di confluenza delle attività della società (ivi comprese anche quelle relative al sistema qualità, sicurezza e ambiente) soggette a controllo e verifica, che hanno come immediato riscontro, nel caso di rilievi, la contestazione del fatto foriero di possibili rischi e l'invito agli organi societari ad intervenire per rimuovere le anomalie di che trattasi; l'azione di controllo è intesa all'acquisizione dei meccanismi di funzionamento dell'attività societaria in settori strategici e che incrociano in maniera rilevante rischi di reati presupposti ex d.lgs. 231, come l'attività di vendita, che include per molti versi la maggior parte dei rapporti con la P.A., e quelle relative alla sicurezza, senza trascurare le altre; l'adeguamento delle funzioni di lavoro consente il rinnovo delle procedure e la manutenzione del Modello e del Codice etico, nonché la possibilità per la società di provvedere al meglio alla protezione e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro terzi in cui TECNOAMBIENTE agisce per contratto.

Il funzionamento dell'ODV (cadenze temporali e modalità dei controlli, individuazione dei criteri, delle procedure, dei protocolli necessari alle verifiche e alla piena valorizzazione del Modello, ecc.) viene regolamentato dall'ODV medesimo con proprio atto. Annualmente l'ODV appronta un programma della propria attività.

3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI - I PROTOCOLLI – IL RISCHIO ACCETTABILE

L'art. 6, c. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo due fasi:

a) la mappatura dei rischi, attraverso la loro identificazione nel contesto delle attività aziendali, ricostruendo le modalità con cui si possono manifestare gli eventi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e sgg.

b) la costruzione di protocolli che registrino e ricostruiscano le procedure, le modalità ed i sistemi attraverso cui si espleta tutta l'attività d'impresa, allo scopo di ridurre al minimo gli eventi imprevedibili e rendere quindi il rischio accettabile, che è tale, in generale, allorché eliminare il rischio costerebbe più del bene da proteggere. Nel campo che a TECNOAMBIENTE pertiene, l'accettabilità del rischio assume un connotato tutt'affatto speciale: in particolare, per quanto attiene ai reati previsti ex d.lgs. 231/2001, tutti di origine dolosa, il rischio è accettabile se si crea un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (formula utilizzata dal d.lgs. quando il Modello costituisce esimente); per quelli derivati dal d.lgs. 81/2008, e ricadenti nell'orbita di applicazione del d.lgs. 231, ex art. 30 d.lgs. 81/2008, omicidio colposo e lesioni colpose, il rischio è accettabile e costituisce esimente in presenza di una condotta non voluta ma violativa delle prescrizioni del Modello e delle sue prescrizioni, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'ODV.

Nel caso dei reati dolosi, quindi, l'agente dovrà eludere il Modello volutamente, mettendo in opera artifici e raggiri, nel caso dei reati colposi, il fatto di reato dovrà essere voluto come condotta non come evento.

Il Modello, come s'è detto, va tenuto aggiornato ad opera dell'ODV, per cui la sua compilazione non esaurisce le prescrizioni di legge; si tratta, quindi, di un processo che registra tutti i cambiamenti in relazione alle mutate condizioni di lavoro, a nuova legislazione in materia, a una nuova struttura od organizzazione aziendale. Ciò vale soprattutto nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008, le cui fattispecie sono oggetto prevalente dell'attività di TECNOAMBIENTE Srl.

4. LE SANZIONI

L'art. 6, comma 2, e) del D.lgs. 231/2001 prescrive che i Modelli devono provvedere ad "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Le sanzioni, per l'Amministratore, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori esterni, sono indicate nel Regolamento disciplinare aziendale, già approvato e che fa parte integrante del presente Modello.

5. MAPPA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO E ANALISI DEI RISCHI POTENZIALI.

Il Modello prende avvio dalla descrizione dei servizi che qualificano l'attività di TECNOAMBIENTE Srl, in quanto su di essi va commisurata l'analisi dei rischi dei reati di cui al d.lgs. 231.



MODELLO di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/01

Rev. 01 del
14/04/2026

5.1 ELENCO UFFICIALE DEI SERVIZI DI TECNOAMBIENTE Srl

I NOSTRI SERVIZI

RISK MANAGEMENT	ORGANIZZAZIONE	FORMAZIONE
1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) - Valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza – C.S.E. - Piani di emergenza - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno (RSPP) - Sorveglianza sanitaria – Medico competente ed accertamenti - Addestramento antincendio - Sopralluoghi e audit, aggiornamento valutazione rischi - Partecipazione a visite ispettive degli organismi di vigilanza	3. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D. Lgs. 231/2001) - Redazione Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) - Organismo di Vigilanza (OdV) 4. Consulenza certificazioni ISO 14001 5. Consulenza certificazioni ISO 45001 6. Consulenza certificazioni ISO 9001 7. Marcatura CE 8. Trattamento e protezione dati personali (679/2016 GDPR) - Incarico DPO	9. Formazione lavoratori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) - Salute e sicurezza "base" - Salute e sicurezza "specificata" - Dirigenti - Preposti - Addetti antincendio basso/medio/alto rischio - Addetti primo soccorso - Movimentazione manuale dei carichi - Apparecchi di sollevamento (gru, carroponte, paranchi, semoventi ecc.) - Carrelli elevatori - Videoterminali - Agenti biologici - Agenti chimici - Luoghi confinati - Macchine/attrezzature - DPI 3ª categoria
2. Rilievi strumentali - Fonometria (D. Lgs. 81/08 Tit. VIII Capo II) - Rumore esterno (ex 447/95) - Microclima – Illuminazione - Analisi ambientali interne ed emissioni - Vibrazioni (D. Lgs. 81/08 Tit. VIII Capo III) - Campi Elettromagnetici (D. Lgs. 81/08)	10. Autorizzazioni - AUA (SUAP/SCIA) - Autorizzazioni emissioni in atmosfera, acqua, rifiuti (D. Lgs. 152/06) - Piano gestione solventi (D. Lgs. 152/06) 11. Gestione rifiuti (D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 408) - Autorizzazioni e relazioni enti - Assistenza continuativa - Sopralluoghi periodici e verifica della corretta gestione documenti - RENTRI e MUD 12. Gestione amianto (D. Lgs. 81/08 – Titolo IX, Capo III) - Censimento materiali contenenti amianto (MCA) - Valutazione del rischio amianto - Redazione piano di controllo e manutenzione - Programmi di monitoraggio - Campionamenti e analisi - Assistenza nei rapporti con enti (ATS/ASL) - Supporto per piani di bonifica 13. Progettazione tecnica - Progettazione impianti - Progettazione interventi di miglioramento sicurezza - Progetti ambientali (emissioni, scarichi, ecc.)	
13. Gestione amianto (D. Lgs. 81/08 – Titolo IX, Capo III) - Censimento materiali contenenti amianto (MCA) - Valutazione del rischio amianto - Redazione piano di controllo e manutenzione - Programmi di monitoraggio - Campionamenti e analisi - Assistenza nei rapporti con enti (ATS/ASL) - Supporto per piani di bonifica	14. Rischio ATEX (atmosfera esplosive) - Classificazione zone ATEX - Redazione documento di protezione contro le esplosioni - Valutazione rischio esplosione - Verifica impianti e attrezzature - Supporto adeguamenti normativi 15. Perizie tecniche e asseverazioni - Perizie macchine e impianti - Perizie asseverate	 Italia UNI/CEI 11352:2014 UNI EN ISO 9001:2015

5.2 IL PIANO FORMATIVO DI TECNOAMBIENTE Srl

TECNOAMBIENTE pianifica la propria attività corredando l'erogazione dei servizi, che ne costituiscono la mission, attraverso un'organizzazione che viene programmata, per assolvere ai compiti di ogni settore della società e di ogni soggetto ad essi preposto, in rispondenza ai criteri di tracciabilità dell'azione, trasparenza dei comportamenti, socializzazione delle conoscenze e delle competenze, allo scopo di monitorare il tasso complessivo di qualità dell'attività e la professionalità d'ognuno.

A tale scopo viene predisposto annualmente il piano formativo e lo scadenziario, che includono le iniziative di aggiornamento e formazione, programmate in relazione all'attualità dei servizi erogati alle imprese e alla necessità di adeguamento dell'attività alla legislazione corrente, alle nuove esigenze rappresentate dalle innovazioni scientifiche e tecniche, ai bisogni di formazione e di aggiornamento del personale TECNOAMBIENTE.

5.3 I REATI EX D.LGS. 231/2001 E SGG.

La mappa dei potenziali rischi va costruita in relazione alle diverse aree di attività ed alle possibili modalità attuative dei reati e deve conformare un quadro completo delle potenziali fattispecie di reato e delle modalità di aggressione ai beni protetti.

Si tiene conto in questa operazione del pregresso dell'attività aziendale, della casistica derivante dall'operatività di aziende del medesimo peso operanti nel segmento di attività quanto agli illeciti emersi.

I reati imputabili agli Enti riguardano una vasta tipologia, derivata da una casistica di rischi propri dell'attività societaria, tratta, a sua volta, dagli accadimenti che hanno caratterizzato negli ultimi decenni le vicende societarie.

Il dlgs. (Sez. III, artt.24-25) introduce tutta una serie di reati, che vengono di seguito enunciati:

- *malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 1° comma, n.1 c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *concussione (art. 317 c.p.);*
- *corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art.322-bis c.p.).*

Altri reati sono stati introdotti da disposizioni di leggi successive:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati.*
- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *falso in prospetto (art. 2623 c.c.);*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;*
- *reati contro la personalità individuale quali l'art. 600, 601 e 602 del Codice penale*
- *i reati di cui all'art. 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater, relativi alla pedo pornografia minorile ed alle attività ad essa connesse;*
- *omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.*
- *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.*
- *reati informatici ed il trattamento illecito di dati, in particolare i reati di cui all'articolo 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale.*
- *i delitti di contraffazione, i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.*

Confrontando le attività rientranti nell'oggetto sociale e nella pratica attività di TECNOAMBIENTE, si possono trarre indicazioni concrete sui reati che non presentano alcuna o scarsa attinenza con la mappatura delle attività sociali e sui restanti che presentano una probabilità più elevata di verifica.

Su questi ultimi si concentrerà l'attenzione del presente Modello.

5.4 REATI CHE, ALLA LUCE DELLE ATTIVITA' DI TECNOAMBIENTE Srl, PRESENTANO UN CERTO GRADO DI POSSIBILE RISCHIO

Le attività di TECNOAMBIENTE, in relazione ai reati previsti dal d.lgs. 231 e sgg., riguardano il campo della sicurezza, rapporti con la P.A., la gestione degli adempimenti relativi ai rifiuti, l'attività societaria, l'utilizzo di strutture informatiche, per cui i reati rientranti nella probabilità di accadimento sono i seguenti:

5.4.1. REATI CONTRO LA P.A.

- *malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 1° comma, n.1 c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *concussione (art. 317 c.p.);*
- *corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*

5.4.2. REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- *omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. (Artt. 589, 590 c.p.)*

5.4.3. REATI SOCIETARI

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*

5.4.4. REATI INFORMATICI

- *reati informatici ed il trattamento illecito di dati, in particolare i reati di cui all'articolo 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale.*

5.4.5. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- *artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633; art. 174-quinquies.*

5.4.6. DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICHE AUTORITA'

- *legge 3 agosto 2009 n. 116 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (1) - Art. 377 bis c.p.*

6. PRINCIPI E PRESCRIZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI TUTTE LE AREE A RISCHIO:

Alla luce della definizione delle aree a rischio e dei reati che pertengono alle suddette aree, secondo il quadro suindicato, si procederà alla mappatura dei rischi in relazione ai reati stabiliti dal d.lgs. 231/2001 e sgg. e all'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, rispondenti ai seguenti principi e prescrizioni operative:

- la responsabilità dell'attività secondo documenti di data certa, ove sia possibile riscontrare il tipo di rapporto da cui discende, per l'agente responsabile, il potere di operare, in che modo operare, secondo quali tempi e luoghi, con quale grado di operatività e di controllo, con quali referenti sul luogo di lavoro e riferibilità all'interno di TECNOAMBIENTE, perché sull'attività possano operare i controlli di chi è solidalmente responsabile con l'operatore, a livello di TECNOAMBIENTE e della società cliente, oltre le verifiche dell'ODV;
- quali misure di prevenzione e di protezione vadano assunte in relazione ai tempi ai luoghi, ai cambiamenti possibili nell'attività su cui si interviene, per ridurre il rischio al grado di accettabilità;
- quali rapporti vadano instaurati con i datori di lavoro della società cliente per la quale si presta il servizio, con i loro collaboratori delegati o nominati, in relazione alla responsabilità loro delegata o concessa con nomina o incarico;
- il rapporto, diretto o indiretto, ove contrattualmente previsto, con i lavoratori;
- I controlli e le prescrizioni per rendere operative in toto le misure di prevenzione e protezione, soprattutto in ordine ai reati da prevenire. Tali tipi di controllo devono essere congrui con i controlli interni alla società (ODV e Amministratore), in modo che, internamente, sussista sempre una verifica, anche di tipo compensativa, dell'attività di chi opera, in nome e per conto della società, per conto terzi (soprattutto i clienti, presso i quali TECNOAMBIENTE Srl ha assunto responsabilità di intervento nella prevenzione e nella protezione in tema di sicurezza).

7. REATI, RISCHI, MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE, SANZIONI

TECNOAMBIENTE è Società certificata per quanto attiene alla qualità, sulle cui misure standardizzate è costruito tutto il funzionamento dei servizi. Ciò contribuisce, nella fase di avviamento del Modello e del Codice Etico a dar vita ad un'organizzazione societaria in grado di funzionare adeguatamente.

DANNO REATO (DR)

L'indice seguente identifica il DANNO che il REATO procura alla collettività e quindi come e quanto il Legislatore ha deciso di sanzionarlo.

Si è deciso di scegliere un indicatore che tenga conto di come, il legislatore, trasferisce l'allarme sociale in sanzione. Vengono identificati quattro livelli secondo il seguente schema:

1. fino a 150 quote
2. fino a 300 quote
3. fino a 600 quote
4. oltre le 601 quote

Matrice del Rischio REATO

DANNO REATO (DR)	4	8	12	16	20	24
	3	6	9	12	15	18
	2	4	6	8	10	12
	1	2	3	4	5	6
PROBABILITA' di ACCADIMENTO (PA)						

Il legislatore quindi ha comminato le sanzioni più gravi in ragione di una scala crescente del rischio reato, volendo così spingere gli Enti a tenerne conto nella strutturazione dell'organizzazione. L'Organizzazione intende implementare degli indicatori che correggano il dato: "Rischio REATO" tenendo conto di Statistiche adeguate ad aggiornare la mappa di quei reati che più interessano, da una parte l'attività di TECNOAMBIENTE e dall'altra quei reati che, interessanti in ogni caso l'attività di TECNOAMBIENTE, prevedono delle pene interdittive o di maggior gravità.

Si precisa inoltre che la società e il suo amministratore, non sono mai stati indagati per alcuno dei reati presi in esame; situazione che consente di affidarsi per la valutazione al buon senso e alle statistiche di reato.

Le probabilità di accadimento del reato, emergente dal rischio reato così come espresso nella Matrice, sono da collocare, altresì, nel contesto delle attività di TECNOAMBIENTE che, conseguentemente, ne graduano più concretamente la probabilità di verifica secondo la seguente scala:

SCALA D'IMPORTANZA DELLE ATTIVITA' NELL'ECONOMIA DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE A RISCHI REATO EX D.LGS. 231:

1. SALUTE E SICUREZZA
2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
3. RAPPORTI SOCIETARI
4. ALTRI

Per cui, applicando la Matrice del rischio reato alla situazione concreta di TECNOAMBIENTE, si evince che è soprattutto nel campo della sicurezza e dei rapporti con la P.A. che esistono sia le maggiori probabilità del verificarsi dei reati, che i rischi di sanzioni più elevate nel caso di condanna di TECNOAMBIENTE, non escludendo i reati societari e gli altri che interessano attività in TECNOAMBIENTE di corredo allo svolgimento dell'oggetto sociale.

L'organizzazione societaria si gioverà, quindi, delle risultanze di questa analisi per la costruzione d'idonee misure atte a prevenire i reati e a proteggere adeguatamente l'attività della società dai relativi rischi.

7.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1.1 FATTISPECIE LEGALE E PROBLEMI GIURIDICI

I reati suddetti possono essere realizzati in TECNOAMBIENTE per i molteplici rapporti che la Società svolge con la P.A., ma, segnatamente rilevano per quanto concerne l'erogazione di servizi TECNOAMBIENTE agli Enti locali (Servizio Sicurezza, Rifiuti, Gare e trattative private per l'aggiudicazione di servizi, Svolgimento di funzioni pubbliche sostitutive in quanto Ente accreditato presso la Regione Lombardia per lo svolgimento di attività di formazione, ecc.).

La corruzione può configurarsi sia come corruzione c.d. attiva (soggetto attivo l'operatore TECNOAMBIENTE, soggetto passivo un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere a TECNOAMBIENTE qualcosa); sia come corruzioni c.d. passive (l'esponente della azienda, nella fattispecie in cui TECNOAMBIENTE opera come incaricato di pubblico servizio nella gestione di progetti formativi a finanziamento pubblico, riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, coinvolgendo così la Società nella responsabilità amministrativa ex d.lgs 231). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, *interesse o vantaggio* della azienda.

7.1.2 SOGGETTI POSSIBILI DELLA COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA P.A.

In relazione alle attività oggetto della ragione sociale di TECNOAMBIENTE, sia di natura strumentale alle prestazioni per i terzi che per quelle proprie, soggetti a rischio di commissione di reato sono tutti coloro che hanno relazioni con la P.A., sia in maniera diretta che indiretta, come i ed i

Responsabili delle procedure e delle relazioni	Consulenti delle commesse presso clienti.
--	---

TIPI DI REATO: CORRUZIONE E CONCUSSIONE**Articolo 25 d.lgs. 231/2001****ConcuSSIONE e corRUZIONE**

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

1. CORRUZIONE E CONCUSSIONE**Art. 317 del codice penale (ConcuSSIONE)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

SANZIONE PECUNIARIA DA 300 A 800 QUOTE

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Il reato si prefigura nell'ipotesi in cui un soggetto TECNOAMBIENTE accetti la richiesta di pagamenti o utilità da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Art. 318 del codice penale (Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve, la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

SANZIONE PECUNIARIA FINO A 200 QUOTE

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE il reato si prefigura nell'ipotesi in cui un soggetto TECNOAMBIENTE dà o promette ad un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, per lui o per terzi, denaro o altre utilità per ottenere un atto, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Art. 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 25 D. LGS 231 COMMA 4

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: il reato si prefigura nelle ipotesi in cui un soggetto TECNOAMBIENTE dà o promette ad un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, per sé o per terzi, denaro o altre utilità perché compia o abbia compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nella concussione il soggetto TECNOAMBIENTE subisce la pretesa, qui esiste un accordo per raggiungere un vantaggio reciproco, nel contempo realizzando un vantaggio o un interesse di TECNOAMBIENTE.

Art. 319-bis del codice penale (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: La pena è aggravata se il soggetto parte lesa è la pubblica amministrazione.

Art. 319-ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 600 QUOTE

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

SANZIONE PECUNIARIA DA 300 A 800 QUOTE

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Se la corruzione da parte del soggetto TECNOAMBIENTE tende a favorire la Società in un processo civile, penale o amministrativo la pena è aumentata.

Art. 320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 25 D.LGS 231 COMMA 4

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Il reato si prefigura nelle ipotesi in cui un soggetto TECNOAMBIENTE, incaricato di pubblico servizio nel rilascio degli attestati di formazione, venga corrotto da un iscritto al corso che non ha frequentato o che ha frequentato senza profitto, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Art. 321 del codice penale (*Pene per il corruttore*)

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 – **SANZIONE PECUNIARIA FINO A 200 QUOTE** -, nell'articolo 319 - **SANZIONE PECUNIARIA DA 300 a 800 QUOTE** -, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter- **SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 600 QUOTE** - e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità - **SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 800 QUOTE**.*

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Il corruttore TECNOAMBIENTE soggiace alle stesse pene del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, da qui la necessità di adeguate misure organizzative TECNOAMBIENTE per prevenire i reati di corruzione.

Art. 322 del codice penale (*Istigazione alla corruzione*)

*Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo - **SANZIONE PECUNIARIA FINO A 200 QUOTE***

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. **SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 600 QUOTE***

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. **SANZIONE PECUNIARIA FINO A 200 QUOTE***

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. **SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 600 QUOTE***

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Se l'offerta corruttiva del soggetto TECNOAMBIENTE non viene accettata, la pena di cui agli artt. 318, 319 c.p. è ridotta di un terzo, così come viene punito il sollecito della dazione o della promessa di dazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nei confronti dell'agente TECNOAMBIENTE, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

ATTIVITA' SOCIALI A RISCHIO RIGUARDANTI I REATI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE	RELATIVE MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE, CODICE ETICO, PROTOCOLLI E REPORT
- vendere beni, fornire servizi alla Pubblica Amministrazione; - ottenere concessioni, licenze e/o autorizzazioni o, in genere, trattamenti di favore indebiti dalla Pubblica Amministrazione o da Autorità di controllo e/o di vigilanza in cambio di dazioni di denaro o altre utilità o retribuzioni; - essere soggetti a controlli nell'attività di servizio sicurezza alle aziende; - essere soggetti a controlli quale Ente accreditato alla formazione presso la Regione Lombardia; - TECNOAMBIENTE partecipa a gare pubbliche per la erogazione dei propri servizi e quindi, poiché il personale che cura tali relazioni ha interesse a concludere positivamente il contratto perché ne riceve un compenso, i reati di concussione e corruzione sono da porre tra quelli ad alto rischio; - gestione del contenzioso con la P.A.; - organizzazione e sviluppo marcatura CE; - TECNOAMBIENTE Srl rilascia attestati di abilitazione all'esito di Corsi di formazione finanziati da Enti pubblici e dall'UE, per cui agisce in qualità di incaricato di un pubblico servizio e, come tale, a rischio dei reati di cui in trattazione, per il rilascio illegittimo dell'attestato.	- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive; - report dei contenuti su tutti gli incontri di soggetti TECNOAMBIENTE Srl con funzionari della Pubblica amministrazione; - Controllo dei flussi finanziari aziendali con la P.A. (v. apposito protocollo in uso presso TECNOAMBIENTE Srl che ricostruisce il procedimento di pagamento delle fatture, dalla richiesta di emissione al pagamento delle stesse); - Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti); - Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti che trattano con la P.A. l'offerta di servizi TECNOAMBIENTE) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento. V. Codice Etico. Attività di prevenzione consistente nel monitoraggio di tutte le fasi del corso di formazione, al fine di rendere legale e trasparente il percorso dei soggetti frequentanti al fine del rilascio dell'attestato. Tali attività riguardano anche i DOCENTI dei corsi di formazione, legati a TECNOAMBIENTE da Contratti che contengono clausole che obbligano i professionisti al rispetto della normativa d.lgs. 231, quindi alle prescrizioni del Modello e del Codice etico TECNOAMBIENTE.



**MODELLO di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.LGS. 231/01**

Rev. 01 del
14/04/2026

- Performance Pubblica Amministrazione (D.lgs. 150/09): TECNOAMBIENTE offre i servizi di cui al d.lgs. 150, comprensivi dei relativi Piani e del soggetto professionista idoneo allo svolgimento delle funzioni previste dalla norma.	Utilizzo di competenze adeguate, dotate di autonomia, indipendenza e professionalità tali da poter elaborare progetti oggettivamente idonei alla risoluzione dei problemi proposti e richiesti dalla P.A. alla consulenza di TECNOAMBIENTE Srl. Per tutto quanto attiene alle relazioni con la P.A., nello svolgimento di tutte le attività, viene qui richiamato il Codice etico di TECNOAMBIENTE Srl, in particolare il punto 7/B, per quanto attiene ai comportamenti esigibili dai soggetti TECNOAMBIENTE
--	---

TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO**Art. 24 d.lgs..231/2001****Art. 640 del codice penale (Truffa)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

ATTIVITA' SOCIALE A RISCHIO	MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE CODICE ETICO, PROTOCOLLI E REPORT
- Presentazione alla p.a. di documentazione falsa per ottenere qualche utilità in termini di servizi pubblici, aggiudicazione di gare o altro, servendosi di artifici e raggiri	- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe). - Relazione sui contenuti degli incontri di soggetti TECNOAMBIENTE Srl con funzionari della Pubblica amministrazione.

FRODE INFORMATICA**Art. 24 d.lgs. 231/2001****Art. 640-ter del codice penale**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ATTIVITA' SOCIALE A RISCHIO	MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE CODICE ETICO, PROTOCOLLI E REPORT
Alterazione di registri informatici della PA, cui si ha accesso, per far risultare esistenti condizioni essenziali non vere per trarne un'utilità indebita	- Protocolli interni per rendere assolutamente verificabile il tracciato delle relazioni per quanto concerne l'accesso ai Sistemi informativi della P.A. – Utilizzo della email certificata - I dipendenti e collaboratori devono rispettare la normativa sulla privacy alla quale è soggetta la società nei confronti del dipendente stesso

REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 24 d.lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 316-bis del codice penale

(Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: attività dirette fraudolentemente ad ottenere finanziamenti per corsi di formazione, o altre attività finanziate dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità europee, e non svolti, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Art. 316-ter del codice penale

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: reato residuale rispetto a quello previsto dall'art. 640 bis c.p.: si chiede il pagamento dell'ultimo rateo del finanziamento di un corso di formazione, presentando falsi documenti che attestano lo svolgimento di attività non effettuate.

Art. 640-bis del codice penale

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: TECNOAMBIENTE avanza richiesta per un'erogazione pubblica (contributi, finanziamenti, mutui o simili) attraverso artifici e raggiri che rappresentano una realtà non vera.

ATTIVITA' SOCIALI A RISCHIO	MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE CODICE ETICO, PROTOCOLLI E REPORT
TECNOAMBIENTE Srl, Ente accreditato presso la Regione Lombardia quale soggetto formatore, potrebbe ricevere finanziamenti pubblici per espletare le proprie attribuzioni: i momenti da tutelare sono quelli del ricevimento dell'erogazione e dell'utilizzo dei finanziamenti, e, per evitare la malversazione, quello della destinazione della spesa al finanziamento concesso. I settori di attività di TECNOAMBIENTE Srl interessati sono: - Contributi ricevuti a qualsiasi titolo in relazione alle attività di TECNOAMBIENTE Srl	- Programma relativo alla informazione/formazione periodica del dipendente. Responsabilizzazione, secondo i principi contenuti anche nel Codice etico. - specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare prevista nel Codice Etico. - chiarezza della responsabilità nei confronti di clienti e terzi con il sistema delle deleghe, degli incarichi e delle nomine, anche secondo le previsioni del Codice Etico. - divieto per tutti di maneggio di denaro contante o al di fuori delle formalità contabili in uso nei protocolli della società - meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure, con verbalizzazione dell'attività allorché si presentano prescrizioni, come nel campo della sicurezza, o, altrimenti, di semplici report attestanti l'attività svolta.

PRESCRIZIONI PER TUTTI I SOGGETTI OPERANTI PER TECNOAMBIENTE Srl NEI RAPPORTI CON LA P.A.	MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE CODICE ETICO, PROTOCOLLI E REPORT
Hanno rapporti con la P.A. in TECNOAMBIENTE, oltre che l'Amministratore soprattutto gli AGENTI che, a fronte di iniziative proprie ovvero su sollecitazioni di altri soggetti operanti in TECNOAMBIENTE, contattano la P.A. per vendere i servizi TECNOAMBIENTE. Più diretti i rapporti tra soggetti TECNOAMBIENTE e la P.A. nei settori riguardanti la gestione dei servizi di sicurezza (RSPP, CONSULENTI, DOCENTI CORSI DI FORMAZIONE). Tutti i soggetti che operano in nome e per conto di TECNOAMBIENTE Srl nello svolgimento delle relative attività di lavoro considerate a rischio, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: - astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24 e 25 del D. lgs.), secondo le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico; - assumere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da evitare le fattispecie rientranti tra i Reati ed Illeciti qui indicati; - assumere comportamenti che, sebbene non risultino reato, potrebbero potenzialmente diventarlo Gestione del rapporto: a tutti i soggetti operanti per TECNOAMBIENTE Srl, è fatto esplicito divieto di: - assumere comportamenti scorretti o inadempienti delle disposizioni di legge, evitando privilegi indebiti;	Le iniziative di controllo TECNOAMBIENTE riguardano anzitutto gli AGENTI, che, nei rapporti con la P.A. hanno una funzione essenziale, trattando il rapporto, dal suo instaurarsi alla conclusione del contratto e, poi, alla sua gestione, al rinnovo e a tutte le problematiche inerenti. Per essi e per tutte le altre figure, a fianco indicate in relazione alle relative attività, valgono, oltre che le regole riguardanti i singoli servizi, le prescrizioni che si riportano sotto: - V. Codice Etico, in particolare punto 7/B; - v. tutte le iniziative durante le quali viene ripreso il modello comportamentale dei soggetti TECNOAMBIENTE indicato nel Codice Etico, nel presente Modello e nel Codice qualità, al fine di scongiurare, nei rapporti con la P.A., qualunque rischio di reato; - i Contratti di lavoro di TECNOAMBIENTE Srl impegnano esplicitamente ogni dipendente o collaboratore al rispetto e all'osservanza del Codice Etico e del Modello, al fine di evitare ogni azione o comportamento che, in maniera diretta o indiretta sia legata all'attività di lavoro, possa comportare per la TECNOAMBIENTE Srl l'insorgenza di responsabilità in ordine ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e sgg. - le procedure di lavoro in TECNOAMBIENTE Srl sono ispirate ai principi di qualità delle ISO, tendono quindi tutte a standardizzare le operazioni in relazione alle prescrizioni di legge.

- presentare alla P.A informazioni e documenti non corretti, per conseguire “posizioni privilegiate” nell’interesse della Società; - ottenere vantaggi in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità ed Organismi di Vigilanza con documentazione e dichiarazioni non corrispondenti al vero; Nello svolgimento delle attività, oltre al Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: • il Codice etico; • ogni regolamentazione interna delle attività lavorative e di formazione; • in ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in TECNOAMBIENTE Srl; L’adozione del Modello e del Codice etico deve essere resa nota a tutto il personale e ai terzi che abbiano, per qualunque motivo, rapporti con TECNOAMBIENTE Srl. E’ altresì vietato a tutti coloro che agiscono in nome e per conto di TECNOAMBIENTE Srl, per qualunque ragione: - effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari, parenti, affini, amici ecc.); - distribuire regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche, secondo le prescrizioni contenute nel Codice Etico; - promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi, secondo le prescrizioni contenute nel Codice Etico;	- controlli incrociati dell’ODV e dell’Amministrazione caratterizzano le verifiche, che si concludono chiedendo ai soggetti TECNOAMBIENTE la firma di un documento nel quale vengono racchiuse tutte le misure di protezione e prevenzione dei reati ex d.lgs. 231, segnatamente di quelle relative al campo di attività dei soggetti sottoposti a verifica; - le Sanzioni di cui all’apposito Regolamento, allegato al presente Modello, costituiscono l’extrema ratio, ma necessaria allorché vengono intaccati elementi essenziali delle procedure di lavoro che, direttamente o indirettamente possono provocare responsabilità in capo alla Società. Esponenti Aziendali, Collaboratori e quanti operano per TECNOAMBIENTE Srl, sono tenuti a lasciare traccia (scritta) di tutti i rapporti avuti con soggetti terzi, allorché agiscano in nome e per conto della società. Dalla documentazione si deve evincere l’oggetto della relazione di lavoro e le conclusioni cui si è pervenuti. Tale metodo vale anche in occasione di partecipazioni ad ispezioni, controlli, verifiche di Autorità Indipendenti, Organismi di vigilanza, della P.A. In caso di violazioni, verranno erogate le sanzioni previste dal Regolamento allegato. Tali previsioni sono contenute nel Codice etico. Controllo di tutta la documentazione inviata per qualunque tipo di rapporto esterno di TECNOAMBIENTE attraverso la trattazione per ogni vendita.
--	--

- effettuare prestazioni di favore per i terzi in genere fuori dal rapporto contrattuale;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari per conseguirne vantaggi;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. sono condotti in forma collegiale, ma unitaria e concordata, con protocolli che garantiscano la tracciabilità del procedimento, nelle forme e nei contenuti secondo le prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto;
- l'Amministratore, e gli addetti ai singoli servizi, nonché i responsabili diretti, devono controllare le attività suddette e riferire ogni anomalia all'ODV, secondo le prescrizioni contenute nel Codice Etico.
- gli incarichi per funzioni TECNOAMBIENTE Srl a Consulenti, Tecnici ed Esperti, sono conferiti per iscritto, con riferimenti prescrittivi alle procedure in uso presso TECNOAMBIENTE Srl.

Sanzioni sono previste, comminate in relazione alla gravità degli effetti della violazione, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento, per il responsabile del servizio che incarica un soggetto TECNOAMBIENTE per un affare, senza aver esplicitato per iscritto la natura del conferimento dell'incarico e le modalità di esecuzione del medesimo.

7.2 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Articolo 9 Legge n. 123/2007

(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Articolo 30 d.lgs. 81/2008

Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (1).

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

(1) Comma inserito dall'articolo 20, comma 1, del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 589 codice penale

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 codice penale**(Lesioni personali colpose)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

LA FATTISPECIE

Il servizio Sicurezza in TECNOAMBIENTE Srl costituisce l'attività di maggior rilevanza e dunque, in ordine ai reati previsti, quello che pretende una trattazione di maggior dettaglio, coinvolgendo l'organizzazione della società nei suoi elementi di maggiore pregnanza.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'art. 30 d.lgs. 81/2008 ha collegato il tema sicurezza al Modello di cui al d.lgs. 231/2001.

L'intervento normativo è particolarmente significativo perché, per la prima volta, viene prevista la responsabilità degli Enti per reati di natura colposa; si fa qui una trattazione specifica della fattispecie di reato, comprensiva di quella TECNOAMBIENTE, stante che l'attività della sicurezza ha per TECNOAMBIENTE Srl una valenza particolare.

La circostanza della natura giuridica dei reati, colposi, impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, proprio perché nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Azienda, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

L'esimente di cui all'art. 6 del decreto, richiedendo la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, è incompatibile con una condotta colposa, ma, in via interpretativa, si può prescindere da tale prova in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure predisposte e puntualmente poste in essere dall'azienda a scopo di prevenzione dei rischi. I reati suddetti, riproposti dal DLG 81/08, sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Se l'evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi per la Società cliente, per cui TECNOAMBIENTE Srl deve prevedere tutti i rischi al di qua della loro accettabilità, attraverso il Modello ed il Codice, ovvero dimostrare di non aver tratto vantaggio dalla mancata prevenzione o protezione per effetto delle quali è avvenuto il sinistro (morte o lesioni), avendo impiegato, anzi, nella costruzione delle misure di protezione e prevenzione, attraverso adeguati controlli, risorse adeguate.

Le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono segnate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche, per cui l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice. Vengono richiamati, quindi, l'art. 43 c.p., - nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline – e l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di porre in opera le misure, necessarie e congrue, utili e dettate dalla tecnica, necessarie a neutralizzare i rischi previsti.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 312 del 18 luglio 1996 ha identificato l'obbligo generale di massima sicurezza possibile nel riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni sono possibili in ordine alle conoscenze tecnologiche e alla pratica conosciuta ed utilizzata, sicché è responsabile il datore di lavoro che devia dagli standard di sicurezza propri, hic et nunc, dell'attività lavorativa di che trattasi, tenendo conto che l'obbligo antinfortunistico del datore di lavoro non è definito una volta per tutte, ma è relativo alla formazione dei lavoratori, all'informazione, all'adattamento continuo delle caratteristiche del rapporto uomo-macchina in relazione alle innovazioni tecnologiche e della sicurezza.

Egli è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato sul lavoro e ne sia causa diretta, stante che, secondo giurisprudenza consolidata, ogni interruzione del nesso di causalità tra la condotta del lavoratore e l'evento lesivo esime dalla responsabilità il datore di lavoro.

TECNOAMBIENTE, azienda che lavora nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, assumendo funzioni di RSPP o di Consulenza (generale o specifica), quindi con responsabilità di livello e gravità differenti – da quella diretta e solidale con il datore di lavoro a quella non direttamente coinvolta nella responsabilità di gestione e quindi esente da responsabilità corrispondente – ha elaborato in materia: contratti, regole, protocolli, verbali, report adeguati a far fronte ai rischi insiti nelle attività in parola, curando di instaurare una corrispondenza piena e senza deroghe tra quanto previsto nel presente Modello, nel Codice Etico e nei documenti dianzi citati e l'effettiva attività posta in essere dal personale TECNOAMBIENTE sui luoghi di lavoro, in perfetta aderenza ai compiti contrattualmente assunti ed ex lege esercitati.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, come s'è già detto, dovrà essere integrato con il "sistema" degli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro dettati dal T.U d.lgs. 81/2008 e dalle norme tecniche dettate dalla legislazione vigente in tutti i settori in cui TECNOAMBIENTE esplica la propria attività.

Per tale ragione TECNOAMBIENTE predispone un Modello integrativo delle due dimensioni della prevenzione, in particolare presentando:

- a) una mappatura dei rischi accompagnata dalla descrizione analitica di tutti i servizi che TECNOAMBIENTE ha in gestione da parte delle società clienti sul tema della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- b) l'integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex d.lgs. n. 231/2001, con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte, segnatamente in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- c) il raccordo, come s'è già detto e com'è meglio qui specificare, tra i diversi soggetti del sistema di controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, integrandovi le figure del RSPP, del Consulente (le figure di TECNOAMBIENTE impegnate sul piano della protezione della sicurezza e della salute nelle imprese), con le relative mansioni tecniche ed operative, in prima battuta, e l'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in quella successiva.

SANZIONE PECUNIARIA IN MISURA NON INFERIORE A MILLE QUOTE; SANZIONI INTERDITTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, D.LGS. 231 PER UNA DURATA NON INFERIORE A TRE MESI E NON SUPERIORE AD UN ANNO.

FATTISPECIE TECNOAMBIENTE: Il RSPP, il Consulente TECNOAMBIENTE trascurano per colpa le funzioni professionali, provocando o concorrendo a provocare un sinistro con le conseguenze di cui ai reati suddetti, coinvolgendo nella responsabilità TECNOAMBIENTE.

Superiore immediato	<i>La direzione</i>
Responsabile della regola normativa	<i>Gli operatori</i>

ATTIVITA' SOCIALI A RISCHIO E DESCRIZIONE ANALITICA DEI RELATIVI PROCESSI ORGANIZZATIVI	MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVE E PROTETTIVE CODICE ETICO, PROTOCOLLI
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, RISK MANAGEMENT, FORMAZIONE E RISORSE UMANE PRATICHE E RILIEVI STRUMENTALI, IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI. TECNOAMBIENTE presta la propria attività nel campo della sicurezza e della salute aziendale. Nell'esercizio di detta attività, TECNOAMBIENTE dispone, a carico degli suoi agenti che operano nelle Imprese per la sicurezza e la salute dei lavoratori, RSPP e Consulenti, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi al divieto assoluto di porre in essere (o esser parte di) comportamenti che favoriscano o creino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti nella responsabilità penale di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; Il presente Modello di Organizzazione e Gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, fa riferimento, recependoli e considerandoli per relationem propria parte integrante di tutti i protocolli che regolano le procedure di eliminazione dei rischi: - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; - alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - alle attività di sorveglianza sanitaria; - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;	RSPP, Consulenti hanno con TECNOAMBIENTE relazioni contrattuali di liberi professionisti, dunque svolgono la loro attività secondo una consegna descritta in allegato al contratto di lavoro professionale. Per quanto riguarda la figura del RSPP, l'attività si svolge secondo protocolli che accompagnano tutta l'attività di controllo, verifica, proposta, prescrizioni, rivolta al datore di lavoro per la messa in sicurezza di tutta l'attività lavorativa. I Consulenti svolgono la loro attività secondo le indicazioni contenute nel PROGINT, facente parte integrante del Contratto stipulato da TECNOAMBIENTE con la Società cliente. Ogni singola prestazione, tra quelle ivi indicate, viene registrata attraverso un Protocollo (normalmente un verbale, controfirmato; un report, se trattasi di un'attività che impegna solo il personale TECNOAMBIENTE) (v. nel merito delle funzioni professionali e i relativi comportamenti esigibili il Codice Etico e i contratti di lavoro delle figure esterne a TECNOAMBIENTE Srl che svolgono l'attività di RSPP o Consulente per la Società). <u>PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE NELLE AZIENDE.</u> Nello svolgimento dei servizi a fianco indicati, TECNOAMBIENTE Srl fonda la sua azione su: - procedure standardizzate, tipiche del sistema qualità operante nella Società; - tempi certi nelle visite, prescrizioni, verifiche; - tracciabilità delle operazioni compiute: verbali e report; - legittimazione dell'interlocutore in azienda; - formazione ed aggiornamento continui in ordine alla nuova legislazione e regolamentazione, all'introduzione di nuovi macchinari e nuove tecnologie; - controllo dell'ODV, compresa la consulenza ODV per la risoluzione di problemi, attraverso il controllo,

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- alle prescrizioni date al Datore di lavoro, perché vi ottemperi nei termini prescrittivi indicati nei verbali di sopralluoghi e visite.

SERVIZI DI RSPP – CONSULENZA

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER CONTO TERZI. FATTISPECIE TECNOAMBIENTE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE.

L'organizzazione del servizio Sicurezza, costituisce per TECNOAMBIENTE Srl uno dei servizi qualificanti la propria attività d'impresa. Il servizio viene assicurato attraverso le figure di RSPP, Consulente, legate a TECNOAMBIENTE Srl da contratti di collaborazione, attraverso i quali TECNOAMBIENTE Srl presta la propria attività per Aziende che a TECNOAMBIENTE Srl si legano contrattualmente. Il contratto che lega TECNOAMBIENTE Srl ai professionisti esterni implica per essi una prestazione direttamente connessa alla produttività del loro lavoro, sicché il professionista potrebbe anche essere portato, per non perdere il cliente, che, oltre che di TECNOAMBIENTE Srl, è anche suo, a sorvolare su obblighi relativi alla sicurezza che il datore di lavoro potrebbe essere portato, per risparmiare, ad eludere.

In tal caso TECNOAMBIENTE Srl sarebbe responsabile anche per la negligenza del suo collaboratore ex 231, avendone ricevuto, oggettivamente o per colpa organizzativa un vantaggio indebito.

Su questo aspetto, soprattutto, si concentra l'attività preventiva e protettiva di TECNOAMBIENTE Srl, tesa al controllo del personale che per essa opera nelle Aziende, perché vengano rispettati i protocolli di sicurezza, le check list interamente poste nella disponibilità dei soggetti professionisti, (in particolare quelle INAIL, ASL, Regione Lombardia ed Enti pubblici specializzati) le prescrizioni rispettate nei tempi previsti perché, in ogni caso, venga raggiunto il rischio accettabile.

in una prima fase, generale, quindi a campione, di tutto il materiale documentazione attraverso cui sia possibile ricostruire, con immediatezza, secondo i canoni disegnati nel Codice Etico, l'attività svolta dai soggetti TECNOAMBIENTE designati ai ruoli gestori della sicurezza.

V. tutte le iniziative durante le quali viene ripreso il modello comportamentale dei soggetti TECNOAMBIENTE indicato nel Codice Etico, nel presente Modello e nel Codice qualità, al fine di scongiurare, nell'attività riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualunque rischio di reato mantenendo i parametri entro i limiti del rischio accettabile.

Presso TECNOAMBIENTE Srl sono in uso ed in applicazione apposite check list (INAIL, ASL, REGIONE LOMBARDIA, ECC.) che ripercorrono le prescrizioni di legge riguardanti le specifiche funzioni di ogni figura impegnata nell'attività del servizio sicurezza (RSPP – CONSULENTE), per cui l'Addetto alla sicurezza per conto di TECNOAMBIENTE Srl, contrattualmente, ha nel suo bagaglio professionale tutte le indicazioni di lavoro, compresi interventi, modalità e tempistica, cui si è obbligato, anche se l'attività dovesse comportare, in caso d'inottemperanza del datore di lavoro alle prescrizioni formalmente notificate, la risoluzione del contratto con TECNOAMBIENTE Srl.

Ove l'Addetto non dovesse operare secondo le indicazioni suddette, i relativi comportamenti verranno sanzionati, su conforme parere dell'ODV, cui ogni Addetto si rapporta direttamente per l'attività svolta, dato che i verbali e i report che ne registrano gli atti sono posti, immediatamente, a disposizione dell'ODV.

Le misure di TECNOAMBIENTE prevedono, per ognuno dei **servizi consulenziali**:

- la richiesta ed il ritiro della documentazione già presente presso l'Organizzazione del cliente mediante l'invio di un apposito elenco. Tra la

1 - CONSULENTI

IN PARTICOLARE, TECNOAMBIENTE ESPLICA PER CONTO TERZI I SEGUENTI SERVIZI CONSULENZIALI:

- Valutazione dell'esposizione al rumore ai sensi del d.lgs. 81/08;
- Determinazione dei parametri microclimatici e di illuminamento;
- Valutazione del rischio riferita alla movimentazione manuale dei carichi secondo la metodologia NIOSH;
- Valutazione del rischio connesso con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori secondo la metodologia OCRA;
- Valutazione del rischio nel personale preposto alla movimentazione e assistenza dei pazienti ospedalizzati secondo l'indice MAPO;
- Redazione delle planimetrie di emergenza-evacuazione;
- Valutazione dell'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche ai sensi del d.lgs. 81/08;
- Gestione dell'emergenza in caso di incendio ai sensi del D.M. 10/03/1998;
- Analisi di conformità legislativa d.lgs. 81/08;
- Analisi di conformità legislativa ISO 14000;
- Piano gestione solventi;
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Valutazione del rischio riferita alla movimentazione manuale dei carichi secondo la metodologia SNOOK e CIRIELLO;
- Valutazione dell'esposizione a radiazioni ottiche artificiali – d.lgs. 81/08

2 – RSPP

I principali compiti/responsabilità che il D.lgs. 81/08 assegna al RSPP sono:

- individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del D.V.R.(documento di valutazione dei rischi), nel rispetto delle normative vigenti;
- elaborare le misure preventive;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- proporre programmi di informazione e formazione del personale;

documentazione che il Referente indicato, con apposita nomina del datore di lavoro, dovrà produrre al Tecnico TECNOAMBIENTE; ove necessario, è prevista una planimetria degli ambienti di lavoro riportante le disposizioni delle macchine e/o impianti;

- l'analisi della documentazione raccolta e del ciclo produttivo dell'organizzazione del cliente, al fine di individuare la distribuzione giornaliera e settimanale delle mansioni dei singoli addetti;
- l'effettuazione di sopralluogo presso la sede dell'organizzazione del cliente al fine di effettuare le verifiche necessarie alla operatività delle informazioni acquisite (v. singole schede);
- l'analisi delle evidenze riscontrate durante il sopralluogo e la stesura di una relazione contenente l'elaborazione dei dati e il calcolo del livello di esposizione giornaliera e/o settimanale per ogni addetto;
- la predisposizione di una planimetria nella quale vengono evidenziati i punti di rilievo che verrà allegata alla relazione.
- interventi tesi alla modifica dei documenti suindicati in caso di cambiamenti verificatosi nella struttura dell'attività lavorativa.

Per quanto attiene al servizio ANALISI AMBIENTALI, TECNOAMBIENTE si avvale di strutture qualificate e verifica sistematicamente la completa e corretta definizione dei requisiti contrattuali ed il relativo rispetto.

TECNOAMBIENTE Srl dispone, come s'è detto, di modelli predisposti per **RSPP**, che riguardano due aspetti fondamentali:

- 1 - l'attività del RSPP;
- 2 - il rapporto che lega i professionisti a TECNOAMBIENTE

Per quanto riguarda il primo aspetto, i professionisti sono tenuti a svolgere il loro compito secondo le disposizioni di legge, informando TECNOAMBIENTE di ogni aspetto della loro attività, soprattutto dei problemi che sono di ostacolo allo svolgimento dell'attività svolta in azienda, perché

- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza; - fornire formazione e informazione ai lavoratori. TECNOAMBIENTE LT dispone di un certo numero di RSPP che esplicano l'attività in Imprese secondo contratti per prestazioni in materia. Il personale che opera per TECNOAMBIENTE Srl dispone di protocolli che la società ha posto a loro disposizione, a modo di prescrizioni cui obbligatoriamente conformare l'azione nei luoghi di lavoro. I protocolli singoli, relativi alle specifiche attività aziendali, prescrivono tutti le seguenti operazioni: - ritiro della documentazione dal datore di lavoro relativa alla mappatura dell'attività e dei rischi: ove la documentazione non sia completa, va richiesta l'integrazione (segnalazione alla società e all'ODV); - sopralluogo e verifica della documentazione in concreto relativamente alle singole attività d'impresa; ove manchi qualcosa, richiederla immediatamente, entro termini prescrittivi, al datore di lavoro (segnalazione alla società e all'ODV); - predisposizione del Documento Valutazione dei Rischi, in collaborazione con tutti i soggetti interessati ex d.lgs 81; - verifica del Documento rispetto al funzionamento delle attività d'impresa, con revisione e adattamento se del caso (segnalazioni alla società e all'ODV); - informazione ai lavoratori delle misure di sicurezza e delle prescrizioni relative alla protezione; - visite periodiche - formazione - aggiornamento - Il RSPP mantiene relazioni dirette sull'attività propria e dell'azienda con il datore di lavoro e riferisce a TECNOAMBIENTE LT e all'ODV su tali rapporti. Nel caso in cui il RSPP non dovesse riuscire ad ottenere dal datore di lavoro quanto necessario per svolgere al meglio la propria attività, assicurando	TECNOAMBIENTE possa intervenire presso il datore di lavoro e superare le difficoltà, ove possibile, fino a chiudere il rapporto contrattuale se al professionista non fosse consentito, su sua espressa conforme comunicazione a TECNOAMBIENTE, di raggiungere il fine della propria attività, cioè la piena garanzia per i lavoratori di operare al di qua del rischio accettabile. I professionisti lavorano in contatto con l'ODV di TECNOAMBIENTE, informando l'organo di controllo della loro attività e richiedendone l'intervento per problemi la cui risoluzione l'ODV può agevolare, al fine di consentire un migliore svolgimento della loro attività lavorativa e dell'azione di TECNOAMBIENTE srl <u>SANZIONI E REGOLAMENTO</u> RSPP e Consulenti sono sanzionati nel loro operare allorché violino i protocolli e le procedure stabilite da TECNOAMBIENTE per il controllo delle rispettive attività, specialmente se, al fine di mantenere il cliente, nel proprio interesse e nell'interesse e/o a vantaggio di TECNOAMBIENTE: - omettono di dare prescrizioni ai datori di lavoro sulla consegna di documenti rilevanti per lo svolgimento della loro attività, ovvero non intervengono perché il datore di lavoro ponga in essere misure precedentemente indicate e riguardanti la sicurezza; - se omettono o ritardano le visite nei luoghi di lavoro o non sia adeguata la loro informazione a lavoratori o a quanti indistintamente operano nei luoghi di lavoro; - se non riportano a TECNOAMBIENTE i problemi riscontrati nella loro attività, così non consentendo a TECNOAMBIENTE di operare per l'osservanza del contratto che lega la società al cliente. Il Regolamento delle sanzioni, per la prevenzione dei reati ex d.lgs.231, è stato approvato da TECNOAMBIENTE, in uno con il Codice Etico, ed è in vigore.
---	---



prevenzione, protezione e sicurezza al personale, chiederà a TECNOAMBIENTE LT di intervenire per procedere secondo contratto, ove necessario alla risoluzione dello stesso;

I **docenti** dei corsi di formazione svolgono la loro funzione, anche nel campo della sicurezza, con contratto di collaborazione e nel rispetto delle procedure in vigore e dei contenuti dei corsi. I contenuti sono definiti in base alle prescrizioni delle Norme e delle direttive tecniche degli Organi preposti.

ATTIVITA' INTERNA DEL SERVIZIO SICUREZZA IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI CHE TRATTASI

Esiste un SPP Interno, composto da un numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, i cui componenti sono in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali,

Il responsabile del SPP è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore o laurea e ha frequentato appositi corsi di formazione e di aggiornamento come da T.U. 81/2008.

Le loro competenze formative acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all' art. 2 comma 1 lettera i) del Dlgs n.276/2003.

La formazione praticata garantisce che ciascun lavoratore riceva un'informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con riferimento:

- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della protezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
- ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Consulenti e RSPP sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento continui, previsti contrattualmente e a partecipare a tutte le attività previste annualmente nel Planning.

Il servizio di sicurezza interno svolge i compiti istituzionalmente deputatigli dalla legge.



Utilizzo del RSPP interno:

- a) ai principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- b) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio
- c) la valutazione dei rischi
- d) l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Gestione delle Emergenze

- 1) Si organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di emergenze;
- 2) si adotta adeguata informativa a tutti i lavoratori;
- 3) Si programmano interventi, si prendono provvedimenti e si emanano istruzioni in materia di gestione delle emergenze;
- 4) Si adottano provvedimenti necessari affinché in caso di pericolo il singolo lavoratore possa prendere misure adeguate a evitare le conseguenze di tale il pericolo.

7.3 REATI SOCIETARI

Art. 25.ter

*In relazione ai **reati in materia societaria previsti dal codice civile**, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: (OMISSIS...).*

I reati societari che potrebbero verificarsi in TECNOAMBIENTE Srl sono di seguito indicati con le relative fattispecie e le misure di controllo, protezione e prevenzione congrue all'organizzazione societaria.

Superiore immediato	<i>La Direzione</i>
Responsabile della regola normativa	<i>Gli operatori</i>

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI E DEI CREDITORI
--

Articolo 2621

False comunicazioni sociali (1) (2).

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di Amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

PER LA CONTRAVVENZIONE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, PREVISTA DALL'ARTICOLO 2621 DEL CODICE CIVILE, LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CENTOCINQUANTA QUOTE;

Articolo 2622**False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (1) (2).**

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III]. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV]. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[V]. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX]. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di Amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

PER IL DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 2622, PRIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE, LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTOCINQUANTA A TRECENTOTRENTA QUOTE;

PER IL DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 2622, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE, LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA DUECENTO A QUATTROCENTO QUOTE;

TIPO DI REATO E INDICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE ADI CONTROLLO PROTETTIVE E PREVENTIVE
Il reato è configurabile nel caso di falsità realizzata dall'Amministratore o dal preposto alla redazione dei documenti contabili, ovvero dal subordinato, non per propria utilità, bensì su indicazione, ad esempio, dell'Amministratore (caso tipico: valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni realizzate nell'interesse della società, per non far emergere una perdita, il che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.). Altre situazioni simili applicate ad altre poste di bilancio (Rimanenze, Fondi di Garanzia, Fondi Vari, Crediti Diversi)	- Inserimento nel Codice etico di TECNOAMBIENTE Srl di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. - Istituzione di una procedura chiara e tempificata con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione; nonché quali controlli devono essere svolti dall'ODV su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare". Si evidenzia infine, che il controllo ultimo sull'operato dell'Amministratore viene svolto dal socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono direttamente.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO AI CREDITORI

Art. 2629 del codice civile

Operazioni in pregiudizio dei creditori (1).

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

PER IL DELITTO DI OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 2629 DEL CODICE CIVILE, LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTOCINQUANTA A TRECENTOTRENTA QUOTE.

FATTISPECIE TECNOAMBIENTE SRL: Bene giuridico tutelato, l'interesse dei creditori a mantenere le garanzie del loro credito. Reato proprio a condotta dolosa e di danno, che si estingue se si provvede al risarcimento del creditore prima del giudizio. Procedibilità a querela di parte del danneggiato.

PREVENZIONE

- Previsione del Codice Etico dell'osservanza dei principi di legalità, di correttezza e buona fede dei responsabili societari nell'esercizio delle rispettive funzioni.
- Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica dell'Amministratore, e dei dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.
- Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria.
- Esiste in TECNOAMBIENTE un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Addetto alla gestione amministrativo-finanziaria di TECNOAMBIENTE Srl e ODV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore e del personale tutto.

MISURE DI CONTROLLO PROTETTIVE E PREVENTIVE

I soggetti che operano per TECNOAMBIENTE sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta, peraltro sanciti dal Codice Etico in uso TECNOAMBIENTE Srl:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti o che possano diventarlo (art. 25-ter del Decreto);
- astenersi dall'utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' Allegato III.
- tenere un comportamento corretto e trasparente, secondo buona fede, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TECNOAMBIENTE.

In particolare, è **fatto divieto di**:

- predisporre o comunicare, a soggetti TECNOAMBIENTE o a terzi, dati falsi o lacunosi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TECNOAMBIENTE Srl;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TECNOAMBIENTE Srl;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento di TECNOAMBIENTE Srl e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che ostacolino, in ogni modo, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'ODV.

Allorché l'ODV avrà notizia di una delle violazioni indicate, avvierà la procedura istruttoria per la necessaria verifica, informando immediatamente l'Amministratore.

Ognuna delle violazioni a fianco indicate comporterà sanzioni appropriate.

7.4 REATI INFORMATICI-CYBERSICUREZZA-GDPR**Art. 24. bis d.lgs. 231/2001****DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Articolo 615 ter**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2).

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE --Un dipendente TECNOAMBIENTE, da un computer TECNOAMBIENTE, si introduce abusivamente, senza il permesso del titolare, in un sito protetto, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Articolo 617 quater**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (2).

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Un dipendente TECNOAMBIENTE, da un computer TECNOAMBIENTE, interrompe, intercetta o impedisce comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Articolo 617 quinquies**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater (2).

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Un dipendente TECNOAMBIENTE, in un computer TECNOAMBIENTE installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Articolo 635 bis**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Un dipendente TECNOAMBIENTE, da un computer TECNOAMBIENTE distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE.

Articolo 635 ter**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Un dipendente TECNOAMBIENTE, da un computer TECNOAMBIENTE distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE. La pena è aumentata se si provoca distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ulteriore aumento se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 cp.

Articolo 635 quater**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Un dipendente TECNOAMBIENTE, da un computer TECNOAMBIENTE mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE. Pena aumentata se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 cp.

Articolo 635 quinquies**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

LA SANZIONE PECUNIARIA VA DA CENTO A CINQUECENTO QUOTE.

FATTISPECIE A RISCHIO TECNOAMBIENTE: Se il danneggiamento è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, a vantaggio o nell'interesse di TECNOAMBIENTE, la pena è aumentata, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è ulteriormente aumentata. Lo è ancor di più se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635

Superiore immediato	La Direzione
Responsabile della regola normativa	Gli operatori

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 24 BIS D.LGS. 213/2001	MISURE DI CONTROLLO PROTETTIVE E PREVENTIVE
LE FATTISPECIE LEGALI SONO LE SEGUENTI: - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.); - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.); - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635quater c.p.); - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.); con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e). - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.); - diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.); con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).	TECNOAMBIENTE utilizza una Gestione in outsourcing sia il server che la gestione software: è stato dato incarico a tale Società di non consentire lo scarico di programmi, di video e d'ogni altro genere di software, nonché di accedere a siti vietati. Per tutti i soggetti che prestano la loro attività in TECNOAMBIENTE Srl, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di: - porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 o possano potenzialmente diventarlo; - utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati suddetti. - in particolare, ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale software diverso da quello avuto in uso per la propria attività di lavoro; Procedure da osservare nei rapporti con clienti, fornitori, terzi e nelle relazioni interne - clienti, fornitori e terzi sono tenuti al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici e ad adeguarsi alle procedure interne di TECNOAMBIENTE Srl; - deve essere rispettata da tutti gli esponenti aziendali la previsione del presente Modello e del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati informatici;

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quiquies c.p.). con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

Le fattispecie possono ricorrere per comportamenti posti in essere durante l'attività di lavoro da parte di tutto il personale addetto. Infatti l'attività si svolge in TECNOAMBIENTE Srl attraverso strutture informatiche, affidate all'attività del singolo operatore, che, disponendone, potrebbe porre in essere le fattispecie suddette nell'interesse o a vantaggio della società, ma senza che la società ne sia informata e abbia dato la relativa autorizzazione.

- in caso di segnalazioni di violazione delle norme in trattazione da parte di soggetti operanti in nome e per conto di TECNOAMBIENTE, anche se Collaboratori esterni, l'ODV è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo, informando l'Amministratore dell'esito;

- nei contratti con i terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi, per quanto di competenza, delle norme di cui al Modello e al Codice Etico.

Nel **DPIA** sono indicate le prescrizioni necessarie al TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/16) in relazione ai server, alle misure di sicurezza per i trattamenti informatici; agli strumenti antivirus; ai sistemi anti-intrusione; ai firewall, ai piani di Disaster Recovery.

Responsabilità delle Operazioni

Sono considerati responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, così come indicate con apposito atto dell'Amministratore della società.

È compito del Responsabile della protezione dati (RPD-DPO), portare a conoscenza dell'OdV, il funzionamento del sistema, l'utilizzo consapevole da parte del personale delle strutture informatiche, gli obblighi e prescrizioni loro inerenti e i divieti connessi, nonché le relative sanzioni in caso d'inosservanza;

7.5 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Articolo 25 nonies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 171.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (1) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (2):

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (3) ;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (Omissis) (4);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato (5) .

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (1) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire (6).

(1) Importi elevati dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Alinea modificato prima dall'articolo 9 del D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

(3) Lettera inserita dall'articolo 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(4) Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406.

(5) Comma inserito dall'articolo 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 18 agosto 2000, n. 248.

SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE. SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO

Art. 171-bis.

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE. SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO

Art. 171-ter.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (1).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (2) ;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale (3);

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2003, n. 72 e successivamente dall'articolo 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Per le modifiche precedenti vedi testi previgenti.

(2) Lettera inserita articolo 1 del D.L. 22 marzo 2003, n. 72 successivamente modificata dall'articolo 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Per le modifiche precedenti vedi testi previgenti.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 217, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE. SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO

Art. 171-quinquies.

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (1).

Art. 171-septies.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.

SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE. SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO

Art. 171-octies.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (1) (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, legge 18 agosto 2000, n. 248.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente articolo fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE. SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO

FATTISPECIE TECNOAMBIENTE – Il soggetto TECNOAMBIENTE potrebbe incorrere fraudolentemente in un comportamento lesivo della norma in favore di un soggetto terzo, agendo anche nell'interesse o a vantaggio della Società, in maniera diretta o indiretta.

Superiore immediato	Direzione
Responsabile della regola normativa	Gli operatori

ATTIVITA' A RISCHIO PER QUANTO CONCERNE I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	MISURE DI CONTROLLO PROTETTIVE E PREVENTIVE
TECNOAMBIENTE svolge gran parte della propria attività attraverso struttura informatiche, tutti i soggetti preposti ai servizi utilizzano computer e il sistema Internet per avere rapporti con clienti, fornitori, terzi, nell'interesse della società. Tutti i delitti potrebbero essere resi possibili da un comportamento di un soggetto operante in TECNOAMBIENTE Srl, attraverso l'utilizzo illecito ed abusivo di strutture informatiche, software o altro genere di prodotti previsti dalle norme richiamate dall'art. 25-nonies d.lgs. 231/2001. Nei casi di specie i delitti potrebbero essere compiuti in maniera fraudolenta, nell'interesse della società, sia in maniera diretta, con i clienti e i fornitori, quindi anche a vantaggio della società, sia con terzi, anche in maniera indiretta. TECNOAMBIENTE utilizza un Server interno, completato da backup in cloud, che quindi costituisce un sistema di tracciabilità operativo e consultabile per un certo numero di anni.	Sono richiamati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e buona fede contemplati dal Codice etico per qualunque attività posta in essere da soggetti operanti in nome e per conto di TECNOAMBIENTE Srl. TECNOAMBIENTE utilizza una Gestione in outsourcing sia del server che della gestione software: è stato dato incarico a tale Società di non consentire lo scarico di programmi, di video e d'ogni altro genere di software, nonché di accedere a siti vietati. Allo scopo di prevenire tali tipi di reato, TECNOAMBIENTE Srl vieta ai soggetti che utilizzano le strutture di lavoro societarie qualunque attività, svolta in qualsiasi modo, riguardante i delitti di violazione del diritto d'autore. In particolare, è vietato: - porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici, come richiamati dall'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001, o che possano potenzialmente diventarlo, nonché frequentare siti internet non attinenti con il campo dell'attività lavorativa svolta; - utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati suddetti; - importare software di qualunque genere da siti internet; - installare nel computer software non autorizzato dall'Amministrazione della società;



**MODELLO di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.LGS. 231/01**

Rev. 01 del
14/04/2026

	- esportare dal computer in uso per lavoro, verso altre fonti, software di qualunque genere; - svolgere attività di lavoro diverse da quella TECNOAMBIENTE utilizzando il computer di TECNOAMBIENTE Srl Ogni violazione delle suddette regole verrà sanzionata.
--	--

7.6 DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICHE AUTORITA'

Art. 25-decies.

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116,

Art. 377bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

FATTISPECIE TECNOAMBIENTE: un soggetto TECNOAMBIENTE *con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci altro soggetto TECNOAMBIENTE chiamato a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi ha facoltà di non rispondere, dal quale possa discendere la responsabilità amministrativa di TECNOAMBIENTE ex d.lgs. 231.*

Nell'ipotesi di commissione di del reato di cui all'art. 377 bis c.p., l'articolo 25 decies del D.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

MISURE DI CONTROLLO PROTETTIVE E PREVENTIVE

I soggetti che operano per TECNOAMBIENTE sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta, peraltro sanciti dal Codice Etico in uso presso TECNOAMBIENTE Srl:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare il Reato sopra descritto o che possa diventarlo (art. 25-decies del Decreto);
- tenere un comportamento corretto e trasparente, secondo buona fede, nello svolgimento di tutte le relazioni con gli altri soggetti operanti in TECNOAMBIENTE, segnando la propria attività con attività di report che indichino il tipo di rapporto avuto con tutto il personale TECNOAMBIENTE, in ordine all'attività societaria.

In particolare, è **fatto divieto di**:

- avere relazioni con il personale TECNOAMBIENTE, su ogni aspetto dell'attività di lavoro, senza che risulti tracciabile l'attività svolta, non omettendo alcunché, informando gli organi della società di ogni anomalia riscontrata nelle relazioni con i colleghi di lavoro e i superiori, al fine di rendere trasparente ogni azione o operazione, ivi comprese le relazioni personali funzionali allo svolgimento dei compiti di ognuno;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alle vicende di lavoro di TECNOAMBIENTE, soprattutto in presenza di (o in sede di) procedimenti giudiziari interessanti soggetti TECNOAMBIENTE;
- assicurare il regolare funzionamento di TECNOAMBIENTE Srl e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché il corretto andamento dell'attività sociale, riferendo sulla stessa anche in sede giudiziaria senza nulla omettere e distorcere anche in relazioni a vicende interessanti soggetti TECNOAMBIENTE;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che ostacolino, in ogni modo, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'ODV, in ispecie allorché si sia in presenza di procedimenti giudiziari che interessano soggetti TECNOAMBIENTE e che possano comportare la responsabilità amministrativa della società ex d.lgs 231.

Allorché l'ODV avrà notizia di una delle violazioni indicate, avvierà la procedura istruttoria per la necessaria verifica, informando immediatamente l'Amministratore e, ove sia accertata una eventuale responsabilità inerente il reato qui in esame, la stessa autorità giudiziaria.

Ove i soggetti TECNOAMBIENTE dovessero incorrere nel reato, e nulla dovesse risultare agli atti della documentazione in possesso di TECNOAMBIENTE, si intenderà che il soggetto autore del reato ha agito in maniera fraudolenta rispetto alla società, anche se dovesse risultare che la società ne abbia conseguito vantaggio o interesse, giacché simili comportamenti sono violativi del Codice etico, del presente Modello, della trasparenza e legalità, principi che contraddistinguono l'essenza stessa dell'attività societaria.

Ognuna delle violazioni suindicate, pertanto, comporterà sanzioni appropriate.

8. WHISTLEBLOWING

Con il termine whistleblowing si intende l'attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all'interno di un ente. La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto un'importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto esteso ad un'ampia categoria di soggetti, anche del settore privato. Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente "disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato", raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).

I destinatari

I destinatari della disciplina sono sia i soggetti pubblici che privati (artt. 2 e 3). I soggetti del settore pubblico sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate.

I soggetti del settore privato sono quelli che:

- a) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al Decreto (che ripropone l'Allegato alla Direttiva UE), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti;
- c) sono diversi dai soggetti di cui al numero b), sono dotati di un modello di organizzazione e gestione 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Oggetto della segnalazione

Condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione che possono essere oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello Organizzativo.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001).

Canale di segnalazione interna

TECNOAMBIENTE SRL ha scelto di affidare la gestione del canale di segnalazione interna all'OdV con personale specificamente formato per la gestione della segnalazione.

I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna in conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

1. in forma scritta utilizzando i servizi postali o consegna a mano in busta chiusa, sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura "RISERVATA/PERSONALE", al fine di garantire la massima riservatezza;
2. oralmente, attraverso linee telefoniche dedicate o su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole;
3. segnalazioni scritte mediante l'uso di indirizzo PEC diretta del gestore della segnalazione, nel rispetto del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la riservatezza.

Gestione dei canali di segnalazione interna

Il soggetto cui è affidato il canale di segnalazione interna da parte di TECNOAMBIENTE assicura il corretto svolgimento del procedimento e provvederà alle seguenti attività:

- rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La protezione del "Whistleblower"

Le informazioni sulle violazioni fornite dal Whistleblower possono essere utilizzate solo per dare seguito alle segnalazioni stesse e non possono essere in alcun altro modo utilizzate o divulgate.

Sussiste l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione

9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 E SGG.

TECNOAMBIENTE Srl, in applicazione del d.lgs. 231/01 e sgg. ha programmato risorse finanziarie necessarie:

- alla predisposizione del Modello e del Codice etico, con la consulenza di un avvocato;
- alla loro concreta gestione e periodica revisione, in relazione alle esigenze imposte dalla nuova e diversa strutturazione dei servizi, interni e per conto terzi;
- al costo del funzionamento dell'ODV;
- al costo aggiunto delle procedure di controllo, all'avviamento e all'applicazione dei nuovi protocolli e report necessari per la registrazione delle operazioni e dei contatti relativi all'intera attività della società;
- alle attività di formazione ed aggiornamento sulla concreta attuazione del d.lgs. 231, del Modello e del Codice Etico.

Per gli anni a venire, l'ODV presenterà all'Amministratore una proposta di spesa, comprendente la revisione e l'aggiornamento di Modello e Codice etico, il funzionamento dell'Organismo e quanto occorrente per la piena applicazione del d.lgs. 231/2001 e sgg.